Più formati
Più sicuri

# *L'EVOLUZIONE NORMATIVA*

INAIL

Più formati
Più sicuri

**Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera più serena domani.**

La prudenza non è mai troppa e la sicurezza non è mai abbastanza.

INAIL

# Le origini

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l'esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.

Il legislatore dell'epoca, che considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.

# Le origini

L'articolo 2087 codice civile del 1942
impone all'imprenditore di adottare:

"*nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*".

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile"

# Dalla Costituzione al D.lgs 626

Più formati
Più sicuri

Con la **Costituzione, promulgata nel 1948**, la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, **nell'art. 32** in base al quale il diritto alla salute ed all'integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell'individuo, **nell'art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, **nell'art. 41** in virtù del quale **l'iniziativa economica privata**, seppur dichiarata libera, "***non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana***"

INAIL

# Dalla Costituzione al D.lgs 626

*Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni '50 quando grazie ad una delega contenuta nella* **legge 12 febbraio 1955, n. 51***, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.*

# Dalla Costituzione alla 626

**L'impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema normativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui:**

- ✓ **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)**
- ✓ **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (attività edilizia)**
- ✓ **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. (norme generali per l'igiene sul lavoro)**

# Dalla Costituzione al D.lgs 626

I **quattro caratteri** fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano:

- Lo scopo di realizzare la **protezione obiettiva**;
- il **principio di tassatività** secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili;
- il criterio di **presunzione assoluta di pericolo**;
- il **primato assoluto** delle esigenze di sicurezza.

# Dalla Costituzione al D.lgs 626

Più formati
Più sicuri

Dopo l'ampia produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello "Statuto dei lavoratori" viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:

"*controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica*" (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

INAIL

# Dalla Costituzione alla 626

La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma del servizio sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della "prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro" (art. 2, n. 2)

Da segnalare che nell'art. 24, vi era delega mai esercitata dal Governo per l'emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.

# Dalla Costituzione alla 626

**Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall'applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell'art. 249 del Trattato di Nizza.**

Più formati
Più sicuri

Si definiscono “fonti normative” gli atti mediante cui vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attiene al campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengono prese in considerazione:

1) fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzioni e Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - Organizzazione Internazionale del Lavoro, ecc.);

2) fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni, Direttive, ecc.);

3) fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.);

4) fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e provinciali, ecc.);

5) fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di lavoro, ecc.).

INAIL

Più formati
Più sicuri

# IL DECRETO LEGISLATIVO

# N. 626

# 19 SETTEMBRE 1994

INAIL

# Il Decreto Legislativo 626

La **formazione** rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.

# Il Decreto Legislativo 626

Nelle misure generali di tutela era collocata anche l'**informazione** dei lavoratori che riguardava:

- **i rischi sulla sicurezza** individuale e collettiva,
- **le misure e gli accorgimenti** adottati per la prevenzione e la protezione,
- **i pericoli** legati all'uso di sostanze pericolose,
- **le procedure** di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio,
- **i nominativi del RSPP e del medico competente.**

# Il Decreto Legislativo 626

L'**addestramento** serviva ad impratichire i lavoratori sull'uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e l'informazione.

Esso riguardava, ad esempio:

- ✓ le attrezzature di lavoro,
- ✓ l'uso dei dispositivi di protezione individuali,
- ✓ la protezione dagli agenti chimici.

Più formati
Più sicuri

1955 → 1994 → 1996 → 2008

**APPROCCIO "COMMAND E CONTROL"** → DLgs 626 → **APPROCCIO "ORGANIZATIVO E GESTIONALE"** → DLgs 81/08

**SISTEMA RIGIDO**

- Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione
- Eccessiva frammentazione legislativa
- Rispetto formale alla conformità

→

**SISTEMA FLESSIBILE**

- Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione
- Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
- Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

INAIL

# MODELLO FILOSOFICO ANNI 50

## Prevenzione OGGETTIVA

**LA PREVENZIONE DEMANDATA ALLE MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI**

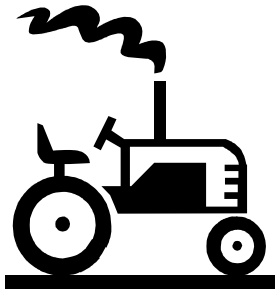

# MODELLO FILOSOFICO ANNI 50

## Prevenzione SOGGETTIVA

**IL LAVORATORE E' AL CENTRO NELL'UNIVERSO LAVORO**

**CIASCUNO DI NOI E' RESPONSABILE DELLA PROPRIA ED ALTRUI SICUREZZA**

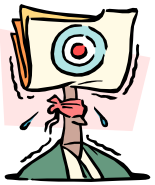

Più formati
Più sicuri

# IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

# AGGIORNATO

# AL 106/2009

INAIL

## E' composto da :

- 306 articoli
- Titoli XIII
- Allegati 51
- 26 definizioni nel Titolo I
- " datore di lavoro" è ripetuto circa 570 volte
- Rimando a circa 50 decreti attuativi

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
## *INNOVAZIONI*

- **AGGIORNA LE DEFINIZIONI in base alla dottrina giurisprudenziale**
- **ALLARGA il campo di applicazione**
- **INTRODUCE l'interpello (Commissione per gli interpelli)**
- **AUMENTANO le misure di tutela**

## D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
## *INNOVAZIONI*

- **INSERISCE il principio della delega di funzioni di rilevanza penale**
- **AUMENTA gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e delle altre figure esterne**
- **IDENTIFICA i diritti ed i doveri su addestramento e formazione**
- **RIDEFINISCE il ruolo del Medico Competente e della sorveglianza sanitaria**

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
## *INNOVAZIONI*

- **AUMENTA i diritti degli RLS**

- **INTRODUCE i RLS di sito e territoriali (RLST) ed a questi ultimi un fondo di sostegno gestito dall'INAIL**

- **VALORIZZA il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva**

**LE BASI ED I PRINCIPI DEL MODELLO**

**FILOSOFICO PREVENZIONALE DEL T.U.**

**SONO RIPORTATE NEL TITOLO I,**

**ALL'ART.15:**

# "Misure generali di tutela"

**1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:**

***a)*** **la valutazione di <u>tutti</u> i rischi per la salute e sicurezza;**

***b)*** **la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**

***c)*** **l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*PRINCIPI FILOSOFICI*

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

*e)* la riduzione dei rischi alla fonte;

*f)* la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

*g)* la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

*h)* l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

*i)* la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

*l)* il controllo sanitario dei lavoratori

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*PRINCIPI FILOSOFICI*

*m)* l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

*n)* l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

*o)* l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

*p)* l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

*q)* l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

*r)* la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

*PRINCIPI FILOSOFICI*

**s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

***t)*** **la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**

***u)*** **le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**

***v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza***

***z)*** **la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**

# Il Decreto Legislativo 81/2008

- Nell'art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- Esse mirano, precisamente, a garantire l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

# Il Decreto Legislativo 81/2008

- l'attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato,

  ma a tutte "*le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato*"

  (art. 2, comma 1, lett. a);

# Il Decreto Legislativo 81/2008

ART. 3

- le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8); mentre per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.

# Il Decreto Legislativo 81/2008

ART. 4

- Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di lavoratori.

  Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

# Il Decreto Legislativo 81/2008

- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

# Il Decreto Legislativo 81/2008

## ART. 15

- Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche l'informazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto (lett. o), la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i lavoratori in genere e all'allontanamento per motivi sanitari per l'esposizione al rischio si affianca la possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (lett. m).

# Valutazione dei rischi

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

# Obblighi nei confronti dei lavoratori

- Informazione
- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

# Obblighi nei confronti dei lavoratori

- Il datore di lavoro fornisce un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.

# Obblighi nei confronti dei lavoratori

## FORMAZIONE

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

# Obblighi nei confronti dei lavoratori

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

- Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

## ADDESTRAMENTO

- Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

# Obblighi nei confronti dei lavoratori

- formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”

  (art. 37, comma 1).

Più formati
Più sicuri

# Figure aziendali preposte alla sicurezza

INAIL

Più formati
Più sicuri

# I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008:

compiti,

obblighi,

responsabilità civili e penali,

sistema pubblico di prevenzione

INAIL

# Gli attori della prevenzione

**Il modello di sicurezza** in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, **è basato sull'apporto di diverse figure** che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.

# Gli attori della prevenzione

Datore di Lavoro

- ***Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione***
- ***Servizio di Prevenzione e Protezione***
- ***Medico Competente***

Lavoratore

- *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

# Gli attori della prevenzione

## *Il datore di lavoro*

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, è il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

(art. 2 d.lgs. n. 81/2008)

## *Il datore di lavoro*

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per ***datore di lavoro*** si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, **individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni** tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, **e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa**. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

# Gli attori della prevenzione

## *Il datore di lavoro*

il datore di lavoro privato o pubblico non può delegare alcuni dei principali compiti a lui assegnati come:

- la valutazione del rischio;
- l'elaborazione del piano di sicurezza;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1)

# Gli attori della prevenzione

## Il datore di lavoro

### Art.17 – Obblighi non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

*a)* la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

*b)* la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

*Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.*

*b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

*c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*

## *Il dirigente*

- Il dirigente è considerato l'*alter ego* del datore di lavoro

  è il soggetto che **dirige** le attività produttive in senso tecnico o amministrativo pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.

# Gli attori della prevenzione

## *Il dirigente*

Funzioni:

- **organizza** il lavoro in azienda,
- **controlla** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
- **segnala** eventuali carenze nelle misure di sicurezza
- **provvede**, se ha poteri decisori e di spesa, a ripristinare la sicurezza sul luogo di lavoro,
- **esige** il rispetto della disciplina prevenzionale.

# Gli attori della prevenzione

## Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

*d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*

*e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*

*f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*

*g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*

# Gli attori della prevenzione

## *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

# Gli attori della prevenzione

## *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r);*

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

# Gli attori della prevenzione

***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

# Gli attori della prevenzione

***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

# Gli attori della prevenzione

***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (MEDICO COMPETENTE).

## *Il preposto*

Nelle strutture complesse la vigilanza viene delegata ai **preposti**, chiamati a **sorvegliare i lavoratori durante il lavoro;** pur tuttavia permane un obbligo di controllo e vigilanza quando gli organi direttivi sono venuti a conoscenza di specifiche inadempienze o abbiano avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori imponendo precisi ordini.

## *Il preposto*

In base al principio di effettività la qualifica di **preposto non richiede un incarico formale**, ma può essere assunta anche tacitamente con un comportamento concludente che si realizza con **impartire ordini e direttive**, purché questo compito sia noto e riconosciuto dai compagni di lavoro.

In questo caso si parla di preposto di fatto.

# Gli attori della prevenzione

## *Il preposto*

Funzioni:

- **verifica** che i dipendenti si avvalgano delle misure di sicurezza ed utilizzino gli attrezzi ed i mezzi di protezione in modo appropriato,
- **verifica** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedisce l'utilizzazione di quelli che siano pericolosi,
- **fornisce** le istruzioni necessarie per un corretto svolgimento della prestazione lavorativa,
- **sorveglia** i dipendenti per evitare condotte pericolose per la loro incolumità,
- **segnala** al datore di lavoro o al dirigente le carenze nel sistema di sicurezza ed impedisce l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora si accorga che il prestatore di lavoro è incapace o inadatto.

## *Il preposto*

Il preposto esercita la vigilanza **assicurando**, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la **gestione oculata dei luoghi di lavoro** ponendo in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, **a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro** (Organizzazione del lavoro).

Non spetta al preposto attivare misure prevenzionali attinenti l'organizzazione dei mezzi produttivi.

# Gli attori della prevenzione

Più formati
Più sicuri

## *Obblighi del preposto*

*a)* sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

*b)* verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

*c)* richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzio\ni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

# Gli attori della prevenzione

## Obblighi del preposto

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

# Gli attori della prevenzione

## *Lavoratore*

…persona che, ***indipendentemente dalla tipologia contrattuale***, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro ***pubblico o privato***, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione…

…il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso…

…l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile…

# Gli attori della prevenzione

## *Lavoratore*

…il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro…

# Gli attori della prevenzione

## *Lavoratore*

… l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

# Servizio di Prevenzione e Protezione

Come si evince dall'elenco contenuto nell'art. 33, i **compiti assegnati** al servizio di prevenzione e protezione hanno **natura di studio e progettazione** e non attuativa delle misure di sicurezza, tanto che il responsabile assume il ruolo di consulente tecnico delle decisioni aziendali in materia di sicurezza in quanto privo di poteri di spesa e gestionali.

Da ciò si evince che il responsabile e il personale addetto al servizio devono possedere **capacità adeguate** a svolgere i compiti assegnati.

# Gli attori della prevenzione

## Obblighi del lavoratore

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

*2. I lavoratori devono in particolare:*

*a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

*b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

# Gli attori della prevenzione

## Obblighi del lavoratore

*c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;*

*d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

*e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

# Gli attori della prevenzione

## Obblighi del lavoratore

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

# Gli attori della prevenzione

## *Obblighi del lavoratore*

3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

# Gli attori della prevenzione

**Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

# Gli attori della prevenzione

Sorveglianza sanitaria:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

Salute:

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

# Gli attori della prevenzione

"**Prevenzione**: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno".

"**Pericolo**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni".

"**Rischio**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione".

I **compiti** del servizio sono:

- ✓ L'individuazione dei fattori di rischio
- ✓ la loro valutazione
- ✓ l'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
- ✓ favorire il rispetto della normativa vigente
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive
- ✓ l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
- ✓ la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

## Il medico competente

Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza :

- di lavori in cassoni ad aria compressa,
- di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto,
- di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di videoterminali,
- di lavori nelle industrie estrattive,
- di lavori del settore marittimo e portuale.

## Il medico competente

**L'azione del medico competente** si può classificare in tre macro aree:

- Compiti connessi alla sorveglianza sanitaria;
- Compiti d'informazione e di certificazione;
- Compiti di collaborazione e di consulenza.

# Il medico competente

"**Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"

**La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:**

*a)* nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

*b)* qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

# Il medico competente

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

*a)* visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

*b)* visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

## Il medico competente

*c)* visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

*d)* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

*e)* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

## Il medico competente

*1. Il medico competente:*

*a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;*

*b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*

## Il medico competente

*c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;*

*d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;*

*e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;*

## Il medico competente

*f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*

*g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

## Il medico competente

*h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*

*i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*

## Il medico competente

*l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*

*m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*

*n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

# Il medico competente

# Il medico competente

# Il rappresentante dei lavoratori

Nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro disegnato dal dlgs. n. 626 del 1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge un'importante funzione nella gestione della sicurezza in forma partecipata.

Il RLS è divenuto un protagonista obbligatorio (art. 18, comma 1) della prevenzione con il d. lgs. n. 626 del 1994 che ne prevedeva per la prima volta l'istituzione e lo definiva come "*persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*"

(art. 2, comma 1, lett. f).

## Il rappresentante dei lavoratori

Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47, comma 2), nella misura di un rappresentante se nell'azienda ovvero nell'unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, comma 7)

Più formati
Più sicuri

# IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE

INAIL

# L’attività di vigilanza

L’attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall’art. 13 del dlgs. n. 81 del 2008.

# L'attività di vigilanza

## Competenze

- All'Azienda Sanitaria Locale

  - per il territorio;
- Al Ministero dello sviluppo economico

  - per il settore minerario;
- Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
  - per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;
- Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

## Competenze

- Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2);
- Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56)